



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di Pisa**

prot. n. 1418 | 2020 PROI

**OGGETTO:** Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante disposizioni in materia d'intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7. Linee guida.

Il Procuratore della Repubblica

Dovendosi provvedere all'applicazione delle disposizioni di cui all'oggetto, ritenuta l'opportunità di una complessiva interpretazione dell'ampio quadro normativo, formula le seguenti linee guida.

**1. Entrata in vigore e ambito di applicazione**

Il D.L. 28/2020, convertito in legge 70/2020, ha differito l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni, delineata a partire dal d.lgs. 216/2017, e modificata da ultimo con d.l. 161/2019, convertito in legge 7/2020, stabilendo l'applicabilità ai procedimenti iscritti a partire dal 1° settembre 2020.

Il nuovo impianto normativo mira a contemperare esigenze di efficacia dell'attività di indagine e di tutela e salvaguardia della riservatezza delle persone, dettando regole processuali volte a impedire la propalazione dei risultati dell'attività captativa relativi a dati sensibili e lesivi della reputazione e, in generale, ad assicurare che l'esito di attività di intercettazione, riguardante soggetti non coinvolti nelle indagini e circostanze comunque non rilevanti al fine dell'accertamento giudiziale, abbia ingresso nel procedimento e possa essere divulgato a terzi.

**2. Definizioni**

Appare necessario, per la piena comprensione della portata della riforma e dei suoi riflessi applicativi, offrire le seguenti definizioni preliminari.

Per **Archivio riservato delle intercettazioni** (art. 89-bis disp. att. e art. 269 c.p.p.) si deve intendere l'insieme della parte documentale, anche informatica, relativa alle attività di intercettazione e delle

registrazioni delle conversazioni e/o comunicazioni oggetto di intercettazione, che sostituirà il precedente sistema basato sulla conservazione dei supporti magnetici presso l'ufficio intercettazioni.

Esso si compone di:

- «**Archivio digitale delle intercettazioni**», ovvero i *server* dedicati collocati all'interno di un locale della Procura della Repubblica, destinato a custodire tutte le registrazioni delle conversazioni successivamente al deposito da parte del Pubblico Ministero (c.d. conferimento);
- «**Archivio Riservato Tiap**», ovvero la partizione di TIAP-DOCUMENT@ dedicata alla conservazione della documentazione scansionata inerente alle intercettazioni (annotazioni, richieste e decreti autorizzativi), che verrà implementato nel corso dell'attività;
- «**Archivio riservato documentale**», ovvero l'archivio fisico destinato alla conservazione del materiale documentale cartaceo inerente alle intercettazioni successivamente al formale deposito da parte del Pubblico Ministero.

Per **conferimento delle intercettazioni** si intende il deposito dei verbali e delle registrazioni, trasmesse al Pubblico Ministero dalla polizia giudiziaria, nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1 c.p.p. Il conferimento, che non presuppone alcuna comunicazione ai difensori delle parti, consiste, materialmente, nel riversamento delle registrazioni e dei verbali nell'archivio digitale. Tale conferimento -con le precisazioni che di seguito si faranno- deve essere operato immediatamente, al termine della complessiva attività di intercettazione, comprensiva di ascolto, trascrizione e redazione dei verbali inerenti alle comunicazioni rilevanti.

Per **deposito delle intercettazioni** si intende la procedura prevista dall'art. 268 comma 4, seconda parte, e commi 5 e 6, c.p.p., consistente nella messa a disposizione dei difensori delle registrazioni e dei verbali (unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione), finalizzata alla definitiva acquisizione al fascicolo di quelle ritenute rilevanti ed utilizzabili, entro cinque giorni dalla cessazione delle operazioni. È prevista l'ipotesi che il Pubblico Ministero, laddove dal deposito immediato possa derivare grave pregiudizio alle investigazioni, previo apposita richiesta al Giudice per le indagini preliminari, possa ritardare il deposito delle intercettazioni non oltre il termine di chiusura della fase investigativa.

### 3. Compiti delle Segreterie e rapporti con Ufficio GIP

La gestione del flusso autorizzativo relativo alle operazioni di intercettazione avverrà a cura delle segreterie dei singoli Pubblici Ministeri mediante utilizzo dell'applicativo TIAP-Document@; in particolare, mediante accesso e gestione della partizione di esso, relativa a ciascun procedimento penale, denominata Archivio Riservato.

Si evidenzia che, per assicurare il corretto conferimento nell'Archivio Digitale delle Intercettazioni, è necessario che a ciascun numero RIT corrisponda un singolo "bersaglio", pur essendo comunque possibile inoltrare un'unica richiesta relativa a molteplici RIT.

La trasmissione al GIP delle richieste avverrà -sino alla elaborazione di specifico protocollo destinato a sostituire quello siglato in data 27.7.2020 - con un sistema di c.d. doppio binario, inviando sia la cartellina cartacea, sia mediante sistema informatico TIAP Document@. Si provvederà a definire i dettagli operativi con successivi protocolli attuativi, in vista di un progressivo superamento del c.d. doppio binario.

Le segreterie dei Pubblici Ministeri cureranno l'inserimento dei seguenti atti sia all'interno dell'Archivio Riservato TIAP Document@, sia all'interno di cartelline e faldoni cartacei "dedicati", da custodirsi a loro cura in maniera riservata fino alla chiusura delle operazioni e al riversamento nell'ADI di tutto il materiale, come previsto dall'art. 269 cpp.:

- annotazioni di P.G. contenenti richieste di autorizzazione all'intercettazione o alla proroga unitamente agli allegati in cui siano riportati verbali o stralci di verbali delle intercettazioni;
- richieste del pubblico ministero di autorizzazione all'intercettazione o alla proroga e decreti di urgenza;
- decreti di autorizzazione o di convalida del GIP;
- richieste di ritardato depositato e relativi decreti autorizzativi;
- altri atti inerenti alle operazioni di intercettazione.

I "brogliacci" di ascolto verranno gestiti esclusivamente in formato elettronico, unitamente alle fonie cui fanno riferimento.

Sarà obbligo delle segreterie dei Pubblici Ministeri, una volta autorizzata l'attività d'intercettazione o di proroga della stessa, trasmettere all'ufficio CIT i relativi provvedimenti per l'avvio delle operazioni.

#### 4. Vigilanza del P.M.

Il Pubblico Ministero, nel quadro della sua potestà di vigilanza e direzione delle indagini, deve assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti e utilizzabili. Solo le risultanze delle intercettazioni rilevanti e utilizzabili a fini di prova, infatti, andranno allegate agli atti del procedimento, mentre quelle non rilevanti o inutilizzabili dovranno essere (e rimanere) custodite nel segreto dell'Archivio Riservato.

A tal fine, il Pubblico Ministero intrattiene un'interlocuzione costante, anche informale, con gli organismi di polizia giudiziaria delegati alle operazioni, perché sia evitata la documentazione di intercettazioni manifestamente irrilevanti o inutilizzabili. In quest'ottica, si raccomanda che i casi dubbi vengano tempestivamente sottoposti alla valutazione del Pubblico Ministero, opportunamente interpellato, anche per le vie brevi, al fine di vagliarne il contenuto e decidere se inserirle o meno nei verbali e/o nelle annotazioni.

Il Pubblico Ministero deve, in particolare, vigilare affinché nei verbali di trascrizione non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o riguardanti dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini (art. 268, comma 2 bis, c.p.p.).

La polizia giudiziaria nei brogliacci di ascolto:

- a) nei casi di conversazioni inerenti a espressioni lesive della reputazione o a dati sensibili (dovendosi intendere per tali quelli riferibili alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, cioè che rivelino l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) e non rilevanti ai fini delle indagini, deve omettere ogni indicazione relativa al loro contenuto, limitandosi a indicare i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo, data ed orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione «*conversazione non rilevante: relativa a dati personali sensibili*» ovvero «*conversazione/parte di conversazione lesiva della reputazione*»;
- b) nei casi di conversazioni con difensori o con parlamentari, deve omettere ogni indicazione relativa al loro contenuto, limitandosi a indicare i soggetti conversanti, gli estremi identificativi del progressivo con data e orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione «*conversazione con difensore*» ovvero «*conversazione con parlamentare*»;
- c) nei casi di conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, deve limitarsi a indicare i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con data e orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione «*conversazione / parte di conversazione non attinente all'oggetto dell'indagine*».

Delle intercettazioni rilevanti, la P.G. riferisce al pubblico ministero con annotazioni riassuntive del loro contenuto, riproducendo il tenore letterale in caso di rilevanza e necessità ai fini della compiuta ricostruzione dei fatti. Alle informative o annotazioni vengono allegati i relativi verbali, che riportano lo stralcio del solo contenuto rilevante. Il contenuto di conversazioni manifestamente irrilevanti e manifestamente non pertinenti rispetto ai fatti oggetto di indagine non può formare oggetto di trascrizione nelle informative, richieste di proroga e note di polizia giudiziaria.

#### 5. Intercettazioni mediante captatore informatico

Nel ricordare che le intercettazioni di comunicazioni tra presenti realizzate mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono svolgersi, nei luoghi di cui all'art. 614 c.p., solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, salvo che nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 51, comma 3 -bis e 3 —quater c.p.p., ovvero per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 266, comma 2-bis), si sottolinea come sia necessario l'impiego di programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, da indicarsi nel verbale delle operazioni; le comunicazioni intercettate devono essere trasferite esclusivamente nell'Archivio delle Intercettazioni. Nel caso sia impossibile operare il trasferimento contestuale delle intercettazioni, il verbale dovrà dare atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate (art. 89, commi 2, 3 e 4, disp. att. c.p.p.).

In caso di utilizzo del c.d. captatore, il pubblico ministero invita la P.G. a un costante monitoraggio dei luoghi di svolgimento delle conversazioni, stante la necessità di indicarli, ove possibile, nel

verbale di cui all'art. 268, comma 1 c.p.p. (art. 89, co. 1, disp. att.), ovvero di indicare le ragioni per cui ciò sia impossibile.

#### 6. Gestione e chiusura delle operazioni di intercettazione. Incombenti della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero

L'esecuzione delle operazioni di intercettazione avverrà secondo le modalità attualmente vigenti, con individuazione del gestore delegato e conservazione degli esiti delle attività tecniche nei *server* dedicati dal gestore, collocati all'interno della Procura, con possibilità di trasferimento dell'ascolto (c.d. remotizzazione) anche presso i locali designati della P.G. delegata.

Le registrazioni e i verbali delle intercettazioni saranno trasmessi dalla polizia giudiziaria al p.m. immediatamente, ai fini del deposito dei relativi atti ai difensori e del preliminare conferimento delle intercettazioni all'Archivio Digitale delle Intercettazioni: la locuzione "immediatamente" appare da intendersi, di preferenza, come riferita alla chiusura delle complessive attività di intercettazione svolte nell'ambito del procedimento in linea con nota della Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione del 31.7.2020, salvo il caso di incidente cautelare.

Nei successivi cinque giorni dalla trasmissione, ai fini del rispetto delle garanzie della difesa, si dovrà procedere al deposito degli atti ai difensori, salvo che il pubblico ministero richieda ed ottenga dal giudice l'autorizzazione a differire tale adempimento "non oltre la chiusura delle indagini preliminari" e nella ricorrenza delle altre condizioni di cui all'art. 268, comma 5, c.p.p.

Nell'ambito delle suddette operazioni di chiusura dell'attività di intercettazione, la polizia giudiziaria dovrà munirsi dell'autorizzazione espressa del pubblico ministero perché possa essere ritardato il conferimento nell'Archivio riservato e conservare l'accesso alle tracce foniche e ai verbali delle intercettazioni, anche se eseguite mediante remotizzazione, qualora, come è frequente che accada, essa debba procedere al riascolto delle registrazioni. A tal fine, la polizia giudiziaria indicherà un termine per essere autorizzata a conservare l'accesso alle tracce foniche e ai relativi verbali digitali di registrazione. All'atto della scadenza del termine indicato, salvo eventuali proroghe, l'ufficio C.I.T. procederà all'interruzione del collegamento del *server* alla postazione di ascolto remoto della polizia giudiziaria e avvierà la procedura di conferimento.

Allo stesso modo, l'ufficio CIT procederà ove il pubblico ministero non abbia autorizzato per iscritto la polizia giudiziaria delegata a proseguire nell'ascolto e nella documentazione dei risultati delle intercettazioni.

Dopo il conferimento nell'archivio digitale delle intercettazioni, con l'ausilio della P.G. delegata alle indagini, della P.G. preposta all'ufficio intercettazione, del personale amministrativo e del personale del gestore, si procederà a vigilare sulla correttezza tecnica delle operazioni di conferimento eseguite e alla verifica della effettiva funzionalità degli ascolti delle conversazioni conferite, procedendo anche mediante esame a campione delle stesse. Si procederà, infine, alla cancellazione dei dati dal *server* del gestore, all'esito della verifica in ordine alla funzionalità dell'ascolto delle conversazioni conferite. Tali operazioni saranno accompagnate da apposita attestazione del personale preposto circa la effettiva distruzione dei dati.

Pertanto, una volta ultimata l'attività di cancellazione delle tracce audio-video dai supporti fisici e dal server della società accreditata, la sola sede nella quale le intercettazioni verranno conservate sarà l'archivio digitale delle intercettazioni. Non sarà in alcun modo consentito il mantenimento dei files audio presso gli uffici di polizia giudiziaria. Al momento della trasmissione di cui al 268, 4 comma, c.p.p., i responsabili dei servizi di P.G. attesteranno la avvenuta cancellazione delle tracce audio da qualsiasi supporto. Al fine di evitare che possa esservi dispersione dei dati, inoltre, i periti e i consulenti tecnici delegati dall'autorità giudiziaria alla trascrizione delle intercettazioni, all'atto del deposito del loro elaborato finale, daranno atto di avere distrutto ogni supporto contenente le tracce audio-video nonché ogni bozza degli elaborati, da loro formati, recante le trascrizioni delle intercettazioni.

## 7. Giudizio ordinario

Qualora il pubblico ministero abbia richiesto ed ottenuto il provvedimento di ritardato deposito, al momento della conclusione delle indagini preliminari - individuabile in quello in cui si procede al deposito in segreteria degli atti di indagine ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. ovvero in quello immediatamente precedente l'inoltro della richiesta di giudizio immediato - le intercettazioni dovranno formare oggetto delle procedure di selezione di cui agli artt. 268, 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p., per essere acquisite al fascicolo del pubblico ministero per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale ovvero, se irrilevanti o inutilizzabili, definitivamente conferite all'Archivio delle Intercettazioni.

A tal fine il P.M. provvede al deposito presso la sua segreteria dell'elenco delle intercettazioni che ritiene rilevanti e utilizzabili, con l'indicazione specifica di progressivo, il cd. bersaglio e numero del RIT. A questo proposito si sottolinea la necessità che la P.G. delegata alle indagini rediga, in uno all'informativa conclusiva, l'elenco dettagliato delle conversazioni rilevanti e utilizzabili.

Negli avvisi ex art. 415 bis sarà inserita la seguente formula: "*l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'art. 268, comma 6*".

Nei venti giorni successivi alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, i difensori e gli indagati, oltre che consultare e chiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo del PM (ivi compresi gli atti relativi alle intercettazioni ritenute rilevanti dal PM e inserite in tale fascicolo), possono accedere agli atti relativi a tutte le intercettazioni effettuate nel corso delle indagini e ascoltare le registrazioni, ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, al fine di indicare le ulteriori conversazioni che ritengono rilevanti a fini difensivi, formulando istanza

di acquisizione direttamente al P.M., che provvede con decreto motivato. In caso di rigetto, si procederà - a richiesta del difensore - nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6, c.p.p.

Conformemente al dettato normativo, che consente la trascrizione delle intercettazioni anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo del dibattimento di cui all'art. 431 c.p.p., appare opportuno, nella prospettiva dell'accelerazione del processo e della semplificazione delle attività dell'Ufficio, che il pubblico ministero - già all'atto dell'esercizio dell'azione penale - provveda a trasmettere al giudice dell'udienza preliminare (ovvero al giudice richiesto del decreto di giudizio immediato) la richiesta di trascrizione delle intercettazioni ritenute utili a sostegno dell'accusa in giudizio, così assicurandosi l'opportuna anticipazione dei tempi di acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del dibattimento.

#### 8. Richiesta di misura cautelare

Prima della trasmissione della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero dovrà conferire nell'Archivio Digitale Intercettazioni le registrazioni che ritiene rilevanti ed i relativi brogliacci di ascolto o verbali sommari di trascrizione. A tal fine anche in questa ipotesi la polizia giudiziaria redigerà un elenco delle conversazioni ritenute rilevanti per la richiesta di misura (con specificazione del RIT, dei progressivi e dei c.d. bersagli).

Nella richiesta di misura cautelare il pubblico ministero riproduce, quando necessario, soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute rilevanti e utilizzabili (art. 291 co. 1-ter c.p.p.). In caso di dissenso, il Giudice disporrà la restituzione delle intercettazioni prive di tali requisiti per la loro definitiva conservazione nell'Archivio delle Intercettazioni (art. 92, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.).

Qualora, al momento della richiesta, le attività di intercettazioni siano ancora in corso, il P.M. dispone il conferimento nell'A.D.I. delle sole registrazioni inerenti alle intercettazioni utilizzate nella richiesta stessa, unitamente ai relativi brogliacci di ascolto o verbali sommari. A tali fini predispone un dettagliato elenco dei RIT e dei progressivi utilizzati.

Unitamente alla richiesta, il Pubblico Ministero trasmette al GIP, nell'apposita sezione del TIAP, la documentazione inerente alle attività di intercettazione utilizzate, eventualmente con apposizione di *omissis* (possibili anche all'interno dello stesso sistema informatico), ove lo richiedano specifiche esigenze investigative o la necessità di tutelare la riservatezza delle persone.

Il contraddittorio con l'indagato è limitato ai soli elementi posti a fondamento della richiesta di misura cautelare e, quindi, delle conversazioni ritenute rilevanti e utilizzabili dal P.M. Il difensore dell'indagato avrà diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate utilizzate per la richiesta e della relativa documentazione, nonché di trasporre, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, le relative registrazioni.

Qualora le indagini non siano ancora chiuse, non essendovi ancora stato il formale deposito, non sarà comunque possibile per i difensori accedere all'Archivio delle intercettazioni per la consultazione delle fonia e della documentazione non utilizzata per la richiesta, salvo motivata richiesta ed autorizzazione del P.M. precedente.

Si sottolinea che la nuova disciplina non prevede, peraltro, l'inoltro al Giudice per le indagini preliminari delle tracce foniche (salva la possibilità dello stesso di accedervi ai fini della valutazione della richiesta) che, unitamente ai verbali, come previsto dall'art. 291 co. 1 c.p.p., saranno state oggetto di conferimento nell'Archivio digitale. Resta peraltro ferma, secondo quelli che sono i costanti orientamenti giurisprudenziali in materia, la possibilità del difensore di avere accesso a tale documentazione a seguito della esecuzione della ordinanza cautelare.

#### 9. Richiesta di giudizio immediato

Con la richiesta di giudizio immediato, il P.M. deposita al GIP l'elenco delle intercettazioni rilevanti ai fini di prova, ai sensi dell'art. 454 co. 2 bis c.p.p.

Nei quindici giorni successivi alla notifica del decreto di giudizio immediato, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti, chiedendone copia.

#### 10. Accesso all'Archivio Digitale delle Intercettazioni e all'Archivio Riservato Documentale

Il Procuratore della Repubblica deve garantire la direzione e la sorveglianza della tenuta dell'Archivio Digitale Intercettazioni, consentendo l'accesso allo stesso nei limitati casi disciplinati dagli artt. 89 e 89-bis disp. att. c.p.p. al fine della preservazione del divieto di divulgazione e di circolazione delle captazioni irrilevanti o inutilizzabili.

La documentazione e le fonie custodite nell'Archivio delle intercettazioni, costituito dalle captazioni non rilevanti o inutilizzabili, è suscettibile di esame, consultazione ed ascolto, ma di essa non può essere estratta copia, se non all'esito della procedura di acquisizione.

L'ascolto avverrà avvalendosi delle apposite postazioni ubicate presso il predetto Archivio, al quale potranno accedere, secondo quanto stabilito dall'art. 89 -bis, comma 2 disp. att. c.p.p., i difensori delle parti private, eventualmente assistiti da interpreti e da consulenti, nonché, ove necessario, il giudice, il pubblico ministero ed i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziari delegati all'ascolto. L'autorizzazione potrà essere concessa per tutte le intercettazioni relative al procedimento penale, ovvero per specifici RIT o progressivi. Sino alla definitiva decisione del giudice sulla composizione del fascicolo, la competenza sulla autorizzazione all'accesso sarà del pubblico ministero titolare, al quale i difensori ovvero gli altri utenti interessati potranno presentare istanza motivata.

Per l'accesso all'Archivio riservato multimediale, i difensori riceveranno la relativa abilitazione dalla segreteria del PM titolare che si rivolgerà per il rilascio della OTP all'ufficio CIT.

Quanto all'accesso all'archivio riservato TIAPDocument@, la relativa OTP sarà rilasciata alla chiusura delle indagini preliminari dal competente ufficio 415 bis.

Il Magistrato responsabile dell'ufficio CIT, il Magistrato referente per l'Informatica, il responsabile amministrativo del settore intercettazione e l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'Ufficio Intercettazioni assicureranno il costante monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, informando senza ritardo il Procuratore della Repubblica di ogni criticità rilevante per l'efficace direzione ed organizzazione dell'Ufficio.

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Delegato all'Ufficio CIT, Sost. Procuratore della Repubblica Dott. Giancarlo Dominijanni, e del Magistrato referente per l'informatica, Sost. Procuratore della Repubblica dott.ssa Lydia Pagnini.

Il presente provvedimento viene inviato ai Magistrati dell'Ufficio e al personale amministrativo per la diretta applicazione e, al medesimo fine, ai Sigg. Dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria del Distretto e ai sigg. Comandanti delle aliquote della Sezione di polizia giudiziaria in sede, nonché al responsabile della ditta autorizzata alla gestione delle intercettazioni.

Lo stesso viene altresì trasmesso, per quanto di eventuale competenza, al Consiglio Giudiziario in sede.

Si comunichi, inoltre, per opportuna conoscenza:

al sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze

al sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

al sig. Presidente del Tribunale di Pisa

al sig. Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Firenze

al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa

al sig. Presidente della Camera penale di Pisa

al sig. Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia

Pisa, 9/9/2020

Il Procuratore della Repubblica  
Alessandro Crini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Crini', written over the printed name.